

# FATTURA ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO: LE NUOVE REGOLE



## RIFERIMENTI

- Art. 12, DL n. 34/2019
- DM 21.6.2021
- Provvedimenti Agenzia Entrate 5.8.2021 e 29.9.2021
- Art. 1 co. 3bis D. lgs 127/2015
- Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 e 28.10.2021
- DL n. 146/2021

+39.0541.626348  
 info@studiotorroni.com  
 Via Emilia n. 3009  
 Santarcangelo (RN)

## IN SINTESI

Dal **1°ottobre 2021**, per le **cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei clienti di San Marino** la fattura (nonché la nota di variazione) è emessa su **base volontaria** in formato elettronico utilizzando il **Sistema di Interscambio**. La disciplina, agli effetti dell'IVA, dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino è stata ridefinita dal D.M. 21 giugno 2021, con effetto dal 1°ottobre 2021. In particolare, è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio con San Marino, prevedendo un periodo transitorio - dal 1°ottobre 2021 al 30 giugno 2022 durante il quale le fatture elettroniche potranno essere emesse su base volontaria. Dal **1°luglio 2022**, gli operatori economici saranno, invece, tenuti ad **emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico**, salvo specifiche deroghe. Con l'emissione della fattura elettronica sarà **escluso l'obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (esterometro).

## DI COSA SI TRATTA

L'art. 12, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, il MEF ha "aggiornato" le disposizioni riguardanti le operazioni effettuate nell'ambito dei rapporti Italia / San Marino, prevedendo che:

- dall'**1.10.2021 al 30.6.2022**, la **fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo**;
- dall'**1.7.2022**, la **fattura è emessa e accettata esclusivamente in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi in cui l'emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

A decorrere dalla predetta data (1.10.2021) **cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24.12.93 contenente la previgente disciplina IVA delle operazioni in esame.**

## FATTURA ELETTRONICA, CESSIONI DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI VERSO SAN MARINO

Nella **fase transitoria**, e dunque **fino al 30 giugno 2022**, l'emissione della fattura elettronica per le **cessioni di beni/prestazioni di servizi verso operatori sammarinesi è facoltativa**. L'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) **decorre dal 1° luglio 2022**, salvo le ipotesi di esclusione per previsione di legge. Il processo, le modalità e i termini di fatturazione sono analoghi a quelli previsti per le fatture emesse verso soggetti nazionali per via del rimando al Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757.

Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente/prestatore italiano deve riportare:

- il numero identificativo del cessionario/committente sammarinese;
- nel campo "codice destinatario" quello attribuito all'Ufficio tributario di San Marino (codice: 2R4GTO8);
- nel campo "natura" il codice "N3.3" per le cessioni e il codice "N3.1" per le prestazioni di servizi.

Le fatture emesse in formato elettronico sono trasmesse da SdI all'Ufficio Tributario di San Marino. **Se nei 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione/prestazione va assoggettata ad IVA e il cedente/prestatore Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.**

# FATTURA ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO: LE NUOVE REGOLE

## FATTURA ELETTRONICA, ACQUISTI DI BENI/PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SAN MARINO

Nella fase transitoria le operazioni di acquisto di beni/prestazioni di servizi da San Marino sono documentate, su base facoltativa, mediante fattura elettronica, mentre a decorrere dal **1° luglio 2022** dovrà ritenersi **obbligatoria l'emissione del documento in formato elettronico**, fatte salve le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

### FATTURE CON ADDEBITO DELL'IVA

Le **fatture elettroniche** emesse dagli operatori sammarinesi muniti del numero di identificazione, sia per le cessioni di beni (spediti o trasportati in Italia accompagnati da ddt o altro documento idoneo) sia per le prestazioni di servizi, sono **trasmesse dall'Ufficio Tributario di San Marino a SdI**, il quale le recapita all'acquirente italiano. Quest'ultimo, tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate, può **visualizzare le fatture elettroniche ricevute**.

In caso di emissione di **fattura elettronica con addebito dell'IVA**, l'imposta è **versata dall'operatore sammarinese** all'Ufficio Tributario, il quale riversa le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmette alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi** e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributario di San Marino. **L'esito positivo del controllo** da parte della Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino è reso noto:

- all'Ufficio Tributario di San Marino;
- all'acquirente, che da tale momento può detrarre l'IVA.

### FATTURE SENZA ADDEBITO DELL'IVA

Se la fattura elettronica emessa dall'operatore sammarinese **non riporta l'addebito dell'IVA** dovuta in relazione al tipo di beni ceduti/prestazioni effettuate e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è recapitata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) **deve assolvere l'imposta con il meccanismo del reverse charge**. A tal fine, il cessionario/prestatore è tenuto ad indicare l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche, vale a dire con codice tipo documento "TD19" ("Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D.P.R. n. 633/1972") o "TD17" ("Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero").

L'annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti va effettuata, come disposto dal comma 2 dell'art. 8, DM 21.6.2021, secondo le modalità ed i termini prescritti rispettivamente dagli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72.

Nel periodo transitorio (fino al 30.6.2022) **non si ritiene possibile** effettuare un'integrazione cartacea delle fatture emessa in formato elettronico da parte del cedente/prestatore sammarinese, previa stampa del documento (come consentito per le operazioni interne soggette a reverse charge).

Infatti, come sopra accennato il DM 21.6.2021 è **in vigore dall'1.10.2021 e fino al 30.6.2022** l'art. 22 prevede che la fattura può essere emessa e **ricevuta, "con le modalità indicate nel presente decreto"**, in formato elettronico o in formato cartaceo.

**Di conseguenza, la scelta / utilizzo del formato elettronico da parte del cedente/prestatore sammarinese obbliga l'operatore italiano a "continuare" ad utilizzare tale formato per l'assolvimento dell'IVA in Italia.**

## TERMINI DI REGISTRAZIONE

Per quanto riguarda l'**integrazione**, il soggetto cessionario committente residente nel nostro paese è tenuto ad **integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo quello di ricezione della fattura**, ma con l'avvertenza di imputarla per la liquidazione del mese precedente (cioè di ricezione). Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, subentra l'onere di emettere autofattura (articolo 46, comma 5) entro il 15 del mese successivo (terzo mese dall'effettuazione dell'operazione).

Per quanto riguarda l'**autofattura** ex articolo 17, comma 2, l'emissione del documento beneficia, per i servizi generali, degli stessi termini dell'integrazione. Quindi deve essere **emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione**. Tale emissione differita è valida anche per l'acquisto di beni, in caso di beni accompagnati da DDT o altra idonea documentazione (articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/72).

# FATTURA ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO: LE NUOVE REGOLE



## DAL 1 LUGLIO 2022 SCATTA L'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI CON TUTTO L'ESTERO

Per effetto delle nuove modalità di invio dell'esterometro, dal **1 luglio 2022** l'**obbligo di fatturazione elettronica** verrà **esteso alle operazioni attive e alla trasmissione delle autofatture e delle operazioni di integrazione IVA** relative agli acquisti da **TUTTO l'estero** tramite emissione dei documenti di fatturazione elettronica **TD17, TD18 e TD19**.

Dal 1 luglio, quindi, scatterà l'obbligo di trasmissione delle operazioni effettuate verso clienti non residenti tramite emissione di e-fattura, da trasmettersi al sistema di interscambio entro i 12 giorni canonici previsti per le fatture immediate, indicando quale codice destinatario "XXXXXXX".

Allo stesso modo l'obbligo è previsto anche per la trasmissione dei documenti elettronici per comunicare le operazioni di integrazione IVA sugli acquisti esteri e/o emissione di autofattura.

Per dette operazioni passive i tempi di trasmissione previsti per il file XML sono più lunghi (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) e i "tipi documento" da gestire saranno tre:

- **TD17** per l'emissione di autofattura per acquisto di servizi da soggetti non residenti,
- **TD18** per l'acquisto intracomunitario di beni;
- **TD19** per le ulteriori fattispecie previste nel caso di acquisto di beni dall'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

**Si consiglia di adeguare i software di gestione contabile alla nuova normativa, affinché l'invio dell'autofattura di integrazione verso l'estero avvenga nei modi e nei termini stabili per legge.**

**Lo Studio ed il suo Team fiscale rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.  
Cordiali saluti**